

SCHEMA DI CONVENZIONE**PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DI BUONI SPESA SOCIALI UTILIZZABILI PRESSO
LA RETE DEGLI ESERCENTI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO.****TRA**

Comune di Castelvetro nella persona del Responsabile della II Direzione Avv. Simone Marcello Caradonna con sede legale in P.zza Umberto I, n. 5 - Cod. Fisc.

e

San Giorgio Retail srl, con sede legale in Licata via Campobello n. 159

Iscrizione Registro Imprese, P.IVA/C.F. 03032170841 – REA di 222500 di AG , in persona

legale rappresentante, Sig. Davide Federico domiciliato per la carica presso la sede di Licata in Via Pietro Novelli n. 4

legale della Società, in seguito anche “**Esercente**”

CONSIDERATO

- Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con DL. 154/2020 richiamando l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 ha disposto il pagamento € 400.000,00 in favore dei Comuni in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;
- Che in base al riparto operato nella medesima ordinanza al Comune di Castelvetro è stata assegnata la somma di € 284.906,43;
- Che le somme di sopra saranno destinate all’utilizzazione di buoni spesa per (*segnare la scelta per la quale si sottoscrive la convenzione*)
 - acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali, pubblicati in elenco, sul sito istituzionale del Comune;
 - acquisto di medicine o ausili medici presso le farmacie, pubblicati in elenco, sul sito istituzionale del Comune;
- che il Comune di Castelvetro, con la presente convenzione, intende disciplinare un intervento di Buoni Spesa rientrante nell’ambito delle proprie politiche di Welfare;
- che per il servizio oggetto della presente convenzione non è previsto alcun corrispettivo per l’organizzazione e la gestione del servizio;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di realizzazione, emissione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei Buoni Spesa emessi dal Comune di Castelvetro con codice univoco. Non saranno emessi buoni cartacei.

Art. 3. CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

Si tratta di voucher elettronico dell’importo attribuito virtualmente dentro la tessera sanitaria che confermerà l’esito della singola operazione con il pin ricevuto tramite sms.

- a) Il Buono Spesa da diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al valore del buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale “commissione” applicata dall’esercente.

- b) Il Buono spesa è il titolo spendibile negli esercizi commerciali di media/grande struttura, farmacie aderenti nel Comune di Castelvetro, pubblicati sul sito *internet* comunale.
- c) Il Buono spesa per le farmacie, erogato a tantum su valutazione del Servizio sociale professionale che in fase di primo colloquio rileverà il bisogno e nelle more del finanziamento disponibile, sarà massimo pari a € 30,00 per nucleo familiare.
- d) I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro;
- e) Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente mediante corresponsione a quest'ultimo della differenza in denaro.
- d) I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Sarà l'esercente a validare l'effettiva erogazione.
- e) I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete allestita dal Comune per acquistare prodotti di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l'igiene dell'ambiente domestico, per l'igiene personale, pannolini), farmaci. Non possono essere acquistati né forniti alcolici.
- f) Il Comune di Castelvetro si impegna a produrre i Buoni Spesa/voucher elettronici che ne consentano una piena tracciabilità ed un'analitica reportistica. Ogni buono spesa, per essere considerato valido ed essere quindi speso presso l'esercizio commerciale/farmacia e, conseguentemente, rimborsato dal Comune, dovrà essere validato dal punto di vista contabile, attraverso i controlli di rito.

Art. 4. CARATTERISTICHE OPERATIVE del SERVIZIO

Oltre a quanto previsto in altre clausole della presente convenzione quali specifiche obbligazioni del Comune di Castelvetro, resta in ogni caso inteso che:

- a) L'Esercente convenzionato dovrà, alla presentazione del buono spesa virtuale da parte del portatore,
 - a. Identificare il beneficiario;
 - b. Ammettere all'acquisto tramite buono spesa/voucher elettronici con tessera sanitaria-codice fiscale unicamente dei beni di prima necessità e per l'igiene personale, medicine ;
- b) Il Comune di Castelvetro, attraverso propri controlli sulla Rete degli esercenti convenzionati, effettuerà controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle procedure di accettazione e di spesa, con la possibilità di escludere dal circuito gli esercenti che abbiano posto in essere condotte non conformi alle regole di erogazione del servizio.
- c) L'esercente, **entro i primi 5 giorni del mese successivo** invia al Comune la richiesta di liquidazione, a rimborso, delle somme allegando i report e quanto eventualmente richiesto a giustificazione.
 - a. Elenco riepilogativo dei buoni spesa trasmessi.
 - b. I Beneficiari riceveranno dal Comune le liste degli esercenti, convenzionati a vario titolo,, presso i quali potranno essere validamente utilizzati i Buono Spesa. Detta lista, conformemente a quanto stabilito nell'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, sarà pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale dell'ente www.castelvetro.selinunte.it

Art. 5. CORRISPETTIVI E TERMINE di PAGAMENTO

- a) A seguito della consegna della documentazione di cui al precedente art. 5, il Comune di Castelvetro provvederà a liquidare le somme richieste, previa istruttoria volta a verificare la conformità della documentazione trasmessa.
- b) In caso di richieste integrazioni/chiarimenti in corso di istruttoria, il termine di cui sopra costituirà interruzione fino a completamento della medesima.
- c) Il Comune provvederà alla liquidazione mediante accredito sugli IBAN prodotti dagli esercenti tutti e tenuti per la privacy agli atti d'ufficio;

Art. 6. DURATA

La durata della presente convenzione è triennale decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima. L'aggiornamento verrà pubblicato ogni semestre.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- 1) Inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- 2) Cessazione dell'attività.
- 3) Altri motivi che dovranno essere rappresentati al Comune di Castelvetro

In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine non inferiore a quindici giorni lavorativi.

Art. 7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 8. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

Art. 9. RESPONSABILITÀ

Il Comune di Castelvetro non è responsabile per fatti e/o comportamenti posti in essere dal personale degli esercenti.

Il Comune s'impegna ad informare i Beneficiari e con ogni opportuno mezzo circa il corretto utilizzo del servizio.

Art. 10. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di Palermo**.

Luogo e data Licata, 13/01/2022

L'Esercente

SAN GIORGIO RETAIL s.r.l.
F.to Davide Federico

Il Responsabile
F.to Avv. Simone Marcello Caradonna